

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 settembre 2019


SI PUBBLICA IL SABATO


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA		LEGGE REGIONALE 20 giugno 2019, n. 36.	
LEGGE REGIONALE 2 luglio 2019, n. 10.		Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), siti nella frazione di Cardoso del Comune di Stazzema, a favore degli assegnatari conduttori di cui alla l.r. 46/1996. (19R00268)	
Adesione della Regione Emilia-Romagna alla fondazione accademia nazionale dell'agricoltura. (19R00273)		Pag.	Pag. 5
		1	
LEGGE REGIONALE 2 luglio 2019, n. 11.		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2019, n. 30/R.	
Contributi ai Comuni e alle Unioni di Comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace. (19R00274)		Pag.	Limiti di cattura dei salmonidi. Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 febbraio 2018, n. 6/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 "Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne"). (19R00269)
		Pag.	Pag. 6
		1	
REGIONE TOSCANA		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2019, n. 35/R.	
LEGGE REGIONALE 14 giugno 2019, n. 33.		Modifiche al DPGR 21 ottobre 2013, n. 58/R «Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55-bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)». (19R00270)	
Disposizioni transitorie per la gestione in concessione del canale Battagli. Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 37/2018. (19R00266)		Pag.	Pag. 7
		Pag.	
		2	
LEGGE REGIONALE 18 giugno 2019, n. 34.			
Politiche per la montagna e interventi per la valorizzazione dei territori montani. Modifiche alla legge regionale n. 68/2011. (19R00267)		Pag.	
		Pag.	
		3	





REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2019, n. 10.

Adesione della Regione Emilia-Romagna alla fondazione accademia nazionale dell'agricoltura.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 211 del 2 luglio 2019)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di contribuire a promuovere l'innovazione e il progresso scientifico e tecnologico nell'ambito delle attività agricole, secondo le previsioni dell'art. 5, comma 1, lettera *d*), dello Statuto regionale, è autorizzata ad aderire alla fondazione Accademia Nazionale dell'Agricoltura, storica istituzione insediata a Bologna dal 1802, avente tra le proprie finalità la promozione di studi e ricerche scientifiche connesse alla promozione delle scienze agrarie e la divulgazione, istruzione e formazione in campo agricolo.

Art. 2.

Condizioni di adesione

1. L'adesione della Regione alla fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:

a) che lo statuto e le iniziative della fondazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

b) che la fondazione non persegua fini di lucro.

Art. 3.

Quota di adesione

1. La Regione aderisce alla fondazione quale componente sostenitore secondo le previsioni dello statuto della fondazione stessa e, a tale fine, è autorizzata a corrispondere alla fondazione una quota di adesione pari a cinquantamila euro nell'anno 2019.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3 della presente legge la Regione fa fronte, per l'esercizio 2019, mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dal-

la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021), a valere sulla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), nell'ambito della Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 - Caccia e pesca. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 2 luglio 2019

BONACCINI

(Omissis).

19R00273

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2019, n. 11.

Contributi ai Comuni e alle Unioni di Comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 212 del 2 luglio 2019)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Concessione del contributo

1. La Regione Emilia-Romagna concede un contributo annuale ai comuni e alle unioni di comuni che hanno richiesto ed ottenuto il mantenimento della sede degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148).



Art. 2.

Criteri e modalità di concessione

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui all'art. 1, nella misura massima del cinquanta per cento della spesa sostenuta dal comune o dall'unione di comuni.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per l'esercizio 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 50.000,00, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte di spesa del bilancio di previsione regionale di appositi capitoli nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti» del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021 (legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26).

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2019, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 2 luglio 2019

BONACCINI

(*Omissis*).

19R00274

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2019, n. 33.

Disposizioni transitorie per la gestione in concessione del canale Battagli. Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 37/2018.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 17 giugno 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIA REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Vista la legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020) e, in particolare, l'art. 16;

Considerato quanto segue:

1. In seguito agli ulteriori approfondimenti tecnici e all'attività di ricognizione svolta congiuntamente dai comuni di Montevarchi e San Giovanni Valdarno, Consorzio di bonifica Alto Valdarno e Genio civile Valdarno Inferiore, è emerso che il canale Battagli costituisce un sistema artificiale che assolve molteplici funzioni, tra cui quelle di captazione, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a fini agricoli o idropotabili, funzioni di scolo, di drenaggio urbano e ulteriori funzioni promiscue;

2. Sulla base degli esiti della ricognizione sopracitata è venuto meno il presupposto per l'applicazione del processo di sdemanializzazione di cui all'art. 16 della legge regionale n. 37/2018, rientrando nella fattispecie di cui all'art. 27-bis, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994);

3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti per la gestione del canale Battagli, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;



APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Disposizioni transitorie per la gestione in concessione del canale Battagli. Abrogazione dell'art. 16 della legge regionale n. 37/2018

1. L'art. 16 della legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018-2020), è abrogato.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 giugno 2019

ROSSI

(*Omissis*).

19R00266

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2019, n. 34.

Politiche per la montagna e interventi per la valorizzazione dei territori montani. Modifiche alla legge regionale n. 68/2011.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 26 giugno 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera v), dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Considerato quanto segue:


1. I territori montani della Toscana, che costituiscono una cospicua parte del complessivo territorio regionale, sono caratterizzati da un elevato valore e da un notevole potenziale di sviluppo con riferimento al contesto ambientale, sociale ed economico che li caratterizza; le predette aree necessitano quindi di interventi permanenti finalizzati a contrastare i fenomeni di abbandono e di invecchiamento della popolazione residente, nonché di azioni volte al sostegno e alla valorizzazione delle economie locali da mettere in atto promuovendo e salvaguardando la specificità della normativa sulla multifunzionalità agricolo - forestale oltreché quella inerente lo sviluppo delle aree interne;

2. Con la presente legge, agendo principalmente con interventi di modifica della legge regionale n. 68/2011, si ritiene pertanto opportuno prevedere un rafforzamento delle politiche per la montagna, implementando gli obiettivi da perseguire per realizzare lo sviluppo dei territori montani ed individuando, nell'ambito degli strumenti normativi regionali, i migliori processi per la realizzazione degli stessi;

3. Al fine di individuare e coordinare le strategie rispondenti alle esigenze dei territori della montagna toscana, si prevede di istituire uno specifico organo di cooperazione interistituzionale, la Conferenza permanente per la montagna, che si occupa della verifica dello stato di attuazione delle politiche regionali per i territori montani, delle azioni da attivare a loro favore e delle azioni di coordinamento che, a livello amministrativo, sono attivate per l'efficace perseguimento degli obiettivi; tale Conferenza ha altresì il compito di promuovere gli stati generali della montagna quale momento di confronto con gli enti locali, le forze sociali, le istituzioni nazionali e comunitarie sulle politiche per i territori montani definite nel programma regionale di sviluppo (PRS);

4. Al fine di coordinare e monitorare le attività relative all'attuazione degli indirizzi strategici per la montagna, da parte dei diversi settori della Giunta regionale, viene altresì istituito un nucleo tecnico interdirezionale per la montagna, la cui composizione e modalità di funzionamento sono definite con successiva deliberazione di Giunta regionale;

5. È opportuno, infine, prevedere che le azioni e le misure di sostegno specificatamente rivolte ai territori montani siano previste all'interno del documento di economia e finanza regionale (DEFER) in coerenza con quanto previsto dal PRS e tenuto conto delle misure di cui al fondo regionale per la montagna;



APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Politiche pubbliche regionali in favore dei territori montani. Modifiche all'art. 85 della legge regionale n. 68/2011

1. Al comma 1 dell'art. 85 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), dopo la parola: «sociale» è inserita la seguente: «, culturale».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 85 della legge regionale n. 68/2011 è inserito il seguente:

«1-bis. La Regione, in coerenza con le finalità di cui al comma 1, in particolare sostiene azioni finalizzate a promuovere:

- a) il contrasto allo spopolamento;
- b) la difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico;
- c) la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale;
- d) la tutela dell'identità storica e culturale;
- e) il potenziamento dei servizi pubblici locali e dei servizi socio-sanitari;
- f) la promozione delle attività industriali, artigianali, manifatturiere e commerciali, nonché della cooperazione, con particolare riferimento alle cooperative di comunità;
- g) il sostegno all'economia circolare;
- h) il sostegno alle attività agro-zootecniche e forestali;
- i) il sostegno alle politiche ed attività finalizzate a garantire la destagionalizzazione turistica, con particolare riferimento al turismo sostenibile, ambientale e responsabile;
- j) il sostegno dell'impiantistica sportiva, con particolare riferimento al sistema neve;
- k) la qualità delle infrastrutture viarie;
- l) la trasformazione dei servizi ecosistemici in valore, da ricavarci nella generalità della contribuzione, da destinare allo sviluppo delle aree montane.».

3. Al comma 2 dell'art. 85 della legge regionale n. 68/2011 le parole: «La Regione persegue le finalità di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione, in collaborazione con gli enti locali, persegue le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis».

4. Il comma 4 dell'art. 85 della legge regionale n. 68/2011 è sostituito dal seguente:

«4. Il documento di economia e finanza regionale (DEFER) e gli altri atti attuativi della legislazione regionale fissano, in coerenza con quanto previsto dal PRS, le azioni e le misure di sostegno specificatamente rivolte ai territori montani, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 87.».

Art. 2.

Conferenza permanente per la montagna. Sostituzione dell'art. 86 della legge regionale n. 68/2011

1. L'art. 86 della legge regionale n. 68/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 86 (Conferenza permanente per la montagna). — 1. Per le finalità di cui all'art. 85, è costituita la Conferenza permanente per la montagna, quale organo di cooperazione interistituzionale. La partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.

2. La conferenza di cui al comma 1 è composta:

- a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede;
- b) dall'assessore regionale con delega alle politiche per la montagna;
- c) dal presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana, o suo delegato;
- d) dal presidente dell'Unione province d'Italia (UPI) Toscana, o suo delegato;
- e) dai presidenti delle unioni di comuni costituite da almeno uno dei comuni di cui all'allegato B della presente legge;
- f) da un rappresentante del Consiglio per le autonomie locali (CAL) nominato tra i sindaci dei comuni di cui all'allegato B della presente legge non facenti parte di unioni di comuni;
- g) da esponenti delle rappresentanze sindacali e datoriali e dell'associazionismo, individuate con deliberazione della Giunta regionale.

3. La Conferenza svolge, in particolare, le seguenti attività:

- a) verifica lo stato di attuazione delle politiche regionali per i territori montani, le azioni da attivare a loro favore e le azioni di coordinamento che, a livello amministrativo, sono attivate per l'efficace perseguimento degli obiettivi;
- b) promuove gli Stati generali della montagna quale momento di confronto con gli enti locali, le forze sociali, le istituzioni nazionali e comunitarie sulle politiche per i territori montani definite nel PRS.

4. La struttura regionale competente in materia di politiche della montagna supporta la Conferenza e, tramite il monitoraggio delle attività delle diverse strutture di settore della Giunta regionale, fornisce gli elementi di cui al comma 3, lettera a).».

Art. 3.

Nucleo tecnico interdirezionale per la montagna

1. È istituito presso la Giunta regionale un nucleo tecnico interdirezionale per la montagna.

2. Il nucleo ha il compito di coordinare e monitorare l'attività delle diverse strutture di settore della Giunta regionale riguardo all'attuazione degli indirizzi strategici per la montagna.



3. Il nucleo ha altresì il compito di sovrintendere tecnicamente agli accordi interistituzionali e di formulare proposte e monitorare l'attuazione circa gli obiettivi strategici e le priorità politiche in favore dei territori montani previste negli strumenti di programmazione.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del nucleo tecnico di cui al comma 1.

Art. 4.

*Fondo regionale per la montagna.
Modifiche all'art. 87 della legge regionale n. 68/2011*

1. Al comma 8 dell'art. 87 della legge regionale n. 68/2011 dopo le parole: «Il regolamento di cui al comma 7 stabilisce» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto di quanto disposto al comma 9,».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 giugno 2019

ROSSI

(*Omissis*).

19R00267

LEGGE REGIONALE 20 giugno 2019, n. 36.

Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), siti nella frazione di Cardoso del Comune di Stazzema, a favore degli assegnatari conduttori di cui alla l.r. 46/1996.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 26 giugno 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello statuto regionale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 febbraio 2015 (Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale, pubblica);

Vista la legge regionale 22 gennaio 2014, n. 5 (Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica «ERP» finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP);

CONSIDERATO
quanto segue:

1. Con la legge regionale 27 giugno 1996, n. 46 (Interventi straordinari ed urgenti per gli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996), successivamente abrogata con la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), la regione intervenne nella costruzione, tramite l'Azienda territoriale edilizia residenziale (ATER) di Lucca, di alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata nella frazione di Cardoso del Comune di Stazzema, al fine di ripristinarvi adeguate condizioni di vita e di agevolare la permanenza dei residenti che, a seguito degli eventi alluvionali, avevano subito la distruzione o il danneggiamento irrimediabile degli immobili di residenza.

2. Non risulta utilizzabile lo strumento del piano regionale, di cessione del patrimonio dell'Edilizia residenziale pubblica (ERP), la cui approvazione è di competenza del consiglio regionale ai sensi della legge regionale n. 5/2014, poiché tale strumento è prioritariamente finalizzato alla dismissione del patrimonio immobiliare la cui gestione comporti oneri non sostenibili da parte del sistema dell'ERP.

3. Si ritiene quindi necessario utilizzare lo strumento legislativo per consentire agli attuali assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui al punto 1 di acquistare gli alloggi stessi, in continuità con l'obiettivo originario di favorire la permanenza in loco degli abitanti della frazione.

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Alienazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ERP) siti nella frazione Cardoso del Comune di Stazzema, a favore degli assegnatari conduttori di cui alla legge regionale n. 46/1996

1. Gli alloggi di edilizia sovvenzionata realizzati ai sensi dell'art. 3-bis della legge regionale 27 giugno 1996, n. 46 (Interventi straordinari ed urgenti per gli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996) possono essere alienati al di fuori del piano regionale di cessione del patrimonio dell'Edilizia residenziale pubblica (ERP) previsto dall'art. 4 della legge regionale 22 gennaio 2014, n. 5 (Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica «ERP» finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP), a favore degli assegnatari conduttori degli stessi nel rispetto di quanto previsto all'art. 2.



Art. 2.

Soggetti legittimati a presentare domanda

1. Possono presentare domanda per l'acquisto degli alloggi di cui all'art. 1, gli assegnatari originari degli alloggi stessi ai sensi della legge regionale n. 46/1996, ovvero, in caso di decesso dell'assegnatario originario, i familiari che con lui convivevano ai quali sia stato riconosciuto il diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in regola con il pagamento del canone di locazione dell'alloggio assegnato e adempienti tutti gli obblighi contrattuali come previsto dall'art. 7, comma 3 della legge regionale n. 5/2014.

Art. 3.

Prezzo di alienazione degli alloggi e destinazione dei relativi proventi

1. Il prezzo di alienazione degli alloggi di cui all'art. 1, viene determinato ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 febbraio 2015 (Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica).

2. Per le spese di istruttoria e le spese di stipula degli atti di compravendita si fa riferimento a quanto previsto al riguardo dall'art. 9, comma 4 della legge regionale n. 5/2014.

3. Il pagamento del prezzo viene effettuato con una delle seguenti modalità:

a) in unica soluzione, all'atto di stipula del contratto;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al trenta per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

4. I proventi derivanti dalle alienazioni di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente a programmi finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa e alla riqualificazione del patrimonio dell'ERP, conformemente alle disposizioni della legge regionale n. 5/2014.

Art. 4.

Adempimenti del Comune di Stazzema

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune di Stazzema rende noto ai soggetti di cui all'art. 2 la facoltà di presentare la domanda di acquisto degli alloggi loro assegnati specificando tempi e modi per la presentazione della stessa.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune di Stazzema indica alla competente struttura regionale lo stato di attuazione delle vendite degli alloggi di cui alla presente legge.

Art. 5.

Limiti all'alienazione e alla locazione degli alloggi acquistati

1. Agli alloggi acquistati ai sensi della presente legge si applicano i limiti all'alienazione e alla locazione secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale n. 5/2014.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

19R00268

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2019, n. 30/R.

Limiti di cattura dei salmonidi. Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 febbraio 2018, n. 6/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 "Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne").

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 12 giugno 2019)

LA GIUNTA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma 6 della Costituzione;

Visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 febbraio 2018, n. 6/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) e in particolare l'allegato A;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 28 marzo 2019;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento approvato con deliberazione di Giunta regionale del 1° aprile 2019, n. 441;

Visto il parere favorevole della Seconda Commissione consiliare espresso in data 15 aprile 2019;



Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 maggio 2019, n. 702;

Considerato quanto segue:

1. il limite di prelievo dei salmonidi in massimo tre capi giornalieri, previsto nell'allegato al decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 febbraio 2018, n. 6/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) costituisce un'eccessiva penalizzazione per la pesca alla trota, in particolare nelle realtà territoriali appenniniche dove tale pratica caratterizza fortemente la tradizione alieutica; si rende pertanto necessario intervenire per incrementare tale limite ritenendo che il prelievo giornaliero di massimo cinque capi sia sostenibile dal punto di vista della tutela della risorsa, soprattutto in considerazione dell'attività di ripopolamento effettuata con il materiale prodotto negli incubatoi ittici regionali;

Si approva
il presente regolamento:

Art. 1.

Limiti di cattura dei salmonidi.

Modifiche dell'allegato A (Limiti di cattura - art. 6) al d.p.g.r. 6/R/2018

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'allegato A (Limiti di cattura - art. 6) al decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 febbraio 2018, n. 6/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) è sostituita dalla seguente:

«*a*) salmonidi 5 capi».

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 5 giugno 2019

ROSSI

19R00269

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2019, n. 35/R.

Modifiche al DPGR 21 ottobre 2013, n. 58/R «Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55-bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 26 giugno 2019)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) ed in particolare l'art. 55-bis, nel quale si precisa che:

a) le politiche individuate all'art. 55, comma 2, lettera *h-bis*), sono realizzate dalla Regione in particolare attraverso la Scuola nazionale cani guida per ciechi e la Stamperia Braille;

b) la giunta provvede, con appositi regolamenti, a disciplinare in particolare per la Scuola nazionale cani guida per ciechi, le modalità di assegnazione dei cani guida, nonché l'organizzazione e gestione dei corsi di orientamento, mobilità ed autonomia personale;


Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 21 ottobre 2013, n. 58/R, regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'art. 55-bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Richiamate le linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 60/CSR del 25 marzo 2015 e la deliberazione n. 1153 del 30 novembre 2015 con la quale la giunta regionale ha recepito il suddetto accordo;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 28 marzo 2019;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione della giunta regionale di adozione dello schema di regolamento n. 481 dell'8 aprile 2019;



Visto il parere favorevole della terza commissione consiliare, espresso nella seduta del 21 maggio 2019;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della giunta regionale 10 giugno 2019, n. 770;

Considerato quanto segue:

1. risulta necessario intervenire sul decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 poiché lo svolgimento delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi ha evidenziato alcune criticità: occorre, dunque, da un lato, rendere il testo più conforme alla prassi comportamentale registrata negli ultimi anni, dall'altro lato aggiornare il contenuto alle nuove disposizioni nazionali e regionali, garantendo altresì una formulazione più chiara ed esaustiva;

2. la disciplina relativa agli interventi assistiti con gli animali (pet-therapy), in particolare, è stata aggiornata a seguito dell'adozione delle linee guida nazionali di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Balzano n. 60/CSR del 25 marzo 2015: sulla base di tale disciplina gli interventi assistiti con gli animali non si configurano più quali progetti sperimentali innovativi ma quali servizi ed attività realizzati a regime dalla Scuola;

3. il sistema attraverso il quale la convocazione dei richiedenti ai corsi di istruzione all'uso del cane guida è effettuata, attingendo in uguale misura dalle due graduatorie (una riservata ai richiedenti per la prima volta un cane guida e l'altra riservata ai richiedenti già assegnatari di cane guida), ha prodotto negli ultimi anni una rilevante sproporzione tra il numero di richiedenti presenti in ciascuna delle due graduatorie ed un conseguente incremento dei tempi di attesa per i richiedenti di una graduatoria rispetto a quelli dell'altra. Si rende, pertanto, necessario introdurre un nuovo sistema che sia in grado di garantire costantemente l'equilibrio tra il numero dei richiedenti presenti nelle due graduatorie;

4. al fine di dare maggiore certezza e chiarezza relativamente ai requisiti di cui deve essere in possesso il richiedente per presentare domanda di assegnazione di cane guida, si è ritenuto opportuno introdurre il limite massimo di età di settantacinque anni oltre il quale la domanda non può essere accettata e, ancora, è stato precisato che i requisiti per l'assegnazione del cane guida devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di assegnazione;

5. la previsione del regolamento vigente secondo la quale la domanda di assegnazione del cane guida, in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 (secondo il quale i comuni hanno la competenza in materia di assistenza ai non vedenti), deve essere munita del nullaosta del comune di residenza del richiedente, ha determinato notevoli difficoltà per i richiedenti in quanto molto spesso il comune di residenza o rilascia il nulla osta con tempi lunghi o addirittura si rifiuta di farlo. Di conseguenza si ritiene opportuno non vincolare più l'accettazione della domanda alla presenza del nulla osta prevedendo, comun-

que, di comunicare al comune di residenza del richiedente l'avvenuta presentazione della domanda, invitando lo stesso comune a segnalare alla Scuola eventuali cause ostative all'assegnazione del cane guida;

6. l'attuale inserimento nelle graduatorie di assegnazione del richiedente che ha ottenuto parere favorevole con riserva risulta in contrasto col fatto che il richiedente non può essere convocato per il corso di assegnazione del cane guida fino a che la riserva non è stata sciolta, per cui è opportuno prevedere uno specifico elenco nel quale dovranno essere inseriti i richiedenti per i quali la commissione ha espresso parere con riserva;

7. le quattro fattispecie per le quali, ai fini della convocazione ai corsi di consegna del cane guida, è prevista una riserva del 50%, risultano eccessive e non coerenti con la realtà alla luce dell'esperienza acquisita in questi anni, pertanto è opportuno mantenere tale riserva soltanto per i richiedenti residenti in Toscana;

8. al fine di garantire la tutela del benessere dei cani di proprietà della Regione Toscana oltre che di prevenire eventuali casi nei quali la Scuola può intervenire per ritirare un cane guida già consegnato, a causa di maltrattamenti o mancanza di cure nei confronti del cane stesso, si introduce un nuovo sistema di comunicazione con il non vedente assegnatario, per un costante monitoraggio dello stato di salute del cane;

9. è stato introdotto l'affidamento dei cani per le attività dimostrative in quanto nel regolamento vigente questa particolare tipologia di affidamento di un cane di proprietà della Scuola non era presente;

10. al fine di dare maggiore certezza alle procedure riguardanti le richieste per accedere al servizio di educazione e addestramento dei cani di ausilio per persone con deficit motorio, si prevede che l'aggiornamento e l'approvazione della graduatoria dei richiedenti avvenga con decreto del dirigente responsabile della Scuola a conclusione dei lavori della specifica commissione;

11. al fine di dare maggiore chiarezza e certezza alle procedure riguardanti la cessione di cani ritenuti non idonei per le attività della Scuola, l'allegato A del regolamento vigente viene sostituito integralmente. Si prevede, in particolare, che l'elenco dei volontari disponibili a prendere in cessione cani esclusi, perché ritenuti non idonei, venga approvato, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto del dirigente responsabile della Scuola, ed ordinato secondo l'ordine cronologico relativo alla data di presentazione della richiesta;


SI APPROVA

il presente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «ed in particolare le modalità di assegnazione dei cani guida, l'organizzazione e la gestione dei corsi di orientamento, mobilità ed autonomia personale e le attività di selezione ed



educazione dei cuccioli ed il loro addestramento» sono sostituite dalle seguenti: «ed in particolare:

- a) le modalità di assegnazione dei cani guida;
- b) l'organizzazione e la gestione dei corsi di orientamento, mobilità ed autonomia personale;
- c) le attività di selezione ed educazione dei cuccioli ed il loro addestramento;
- d) le attività riguardanti gli interventi assistiti con gli animali;
- e) le attività riguardanti l'educazione e l'addestramento di cani per persone con deficit motorio.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 è sostituito dal seguente:

«1. La Scuola svolge:

- a) funzioni di produzione ed erogazione di beni e servizi per persone con disabilità visiva e per persone con deficit motorio;
- b) in attuazione di quanto previsto dalle linee guida nazionali e regionali, funzioni di produzione di servizi a favore di persone con deficit psichico e di persone con fragilità.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. La Scuola favorisce l'integrazione e la promozione delle politiche di sostegno per le persone di cui al comma 1.»

3. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «In tale ambito la Scuola realizza i seguenti servizi ed attività di ausilio:» sono sostituite dalle seguenti: «In tali ambiti la Scuola realizza i seguenti servizi ed attività:».

4. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «dei disabili visivi» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone con disabilità visiva.»

5. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «dei disabili visivi» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone con disabilità visiva.»

6. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 è inserita la seguente:

«c-bis) allevamento, selezione ed educazione di cani per attività, terapia ed educazione assistita, in attuazione di quanto stabilito dalle linee guida nazionali e regionali in materia.»

7. Dopo la lettera c-bis) del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 è inserita la seguente:

«c-ter) allevamento, selezione e addestramento di cani di ausilio per persone con deficit motorio.»

8. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «dei disabili visivi» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone con disabilità visiva.»

9. Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «dei disabili visivi» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone con disabilità visiva.»

10. Al comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «dei disabili» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone con disabilità.»

11. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 è sostituita dalla seguente:

«d) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a sessantasette. Il limite massimo di età può essere elevato fino a settantacinque anni, previo parere motivato della commissione di cui all'art. 6.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di assegnazione del cane guida di cui all'art. 4.»

Art. 4.


Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. Il comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 è sostituito dal seguente:

«6. La Scuola in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, segnala al comune di residenza del richiedente l'avvenuta presentazione della domanda ed invita lo stesso comune a comunicare alla Scuola, entro trenta giorni, eventuali cause ostative all'assegnazione del cane guida.»

2. Dopo il comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. In mancanza della comunicazione di cui al comma 6, la Scuola procede all'istruttoria della domanda ai sensi dell'art. 5.»



Art. 5.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «dall'Azienda sanitaria di Firenze» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Azienda USL Toscana centro.»

2. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 dopo le parole «un funzionario» sono aggiunte le seguenti: «od un assistente.»

3. Al comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 dopo le parole «un funzionario amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «o da un assistente.»

4. Alla lettera *b)* del comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «dall'istruttore» sono sostituite dalle seguenti: «dagli istruttori.»

Art. 6.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 dopo le parole «art. 8» sono aggiunte le seguenti: «comma 1 o nell'elenco di cui all'art. 8, comma 1-*bis*.»

2. Alla lettera *a)* del comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 dopo le parole «art. 8» sono aggiunte le seguenti: «comma 1.»

3. Alla lettera *b)* del comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «si procede ugualmente all'inserimento del richiedente in una delle due graduatorie di assegnazione di cui all'art. 8» sono sostituite dalle seguenti: «si procede all'inserimento del richiedente nell'elenco di cui all'art. 8, comma 1-*bis*.»

4. Alla lettera *c)* del comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «in una delle due graduatorie di assegnazione» sono sostituite dalle seguenti: «in nessuna delle graduatorie.»

5. Alla lettera *b)* del comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «l'interessato può iscriversi» sono sostituite dalle seguenti: «l'interessato, al fine di acquisire i necessari requisiti di orientamento e mobilità, può partecipare.»

6. Al comma 5 dell'art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 dopo le parole «art. 8» sono aggiunte le seguenti: «comma 1.»

Art. 7.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. Nella rubrica dell'art. 8 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 dopo le parole «di assegnazione» sono aggiunte le seguenti: «ed elenco di riserva.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. I richiedenti per i quali la commissione ha espresso parere favorevole con riserva sono inseriti in un elenco di riserva.»

3. Al comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «attingendo in uguale misura dalle due graduatorie di cui al comma 1 e tenendo conto della riserva di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «tenendo conto della riserva di cui al comma 4 e attingendo dalle due graduatorie di cui al comma 1, così da assicurare un equilibrio tra le due graduatorie, secondo quanto stabilito con decreto del dirigente responsabile della Scuola.»

4. Il comma 4 dell'art. 8 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 è sostituito dal seguente:

«4. È istituita una riserva del 50 per cento a favore dei richiedenti residenti in Toscana, inseriti in una delle graduatorie di cui al comma 1.»

5. Al comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 dopo la parola «graduatorie» sono aggiunte le seguenti: «nonché dell'elenco di cui al comma 1-*bis*.»

Art. 8.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 è sostituita dalla seguente:

«*a)* sia stato invitato per due volte a presentarsi per la valutazione della commissione di cui all'art. 6 o per la partecipazione al corso di cui all'art. 10 e non si sia presentato né abbia fornito per iscritto alcuna giustificazione.»

2. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 è sostituita dalla seguente:

«*b)* abbia fornito la giustificazione di cui alla lettera *a)* ma, invitato una terza volta a presentarsi per la valutazione della commissione di cui all'art. 6 o per la partecipazione al corso di cui all'art. 10, non si sia presentato: in tale caso non sarà accettata alcuna giustificazione.»

Art. 9.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. Al comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 la parola «atto» è sostituita dalla seguente: «decreto.»

2. Al comma 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 dopo le parole «art. 8» sono aggiunte le seguenti: «comma 1.»

3. Al comma 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «con un anticipo di almeno quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di norma con un anticipo di quindici giorni.»



4. Il comma 6 dell'art. 10 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 è sostituito dal seguente:

«6. La durata del corso di istruzione per l'allievo già assegnatario di un cane guida può essere ridotta del 25 per cento su richiesta dello stesso allievo e a seguito di specifica indicazione da parte dell'istruttore competente.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. Al comma 3 dell'art. 11 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «con atto deliberativo della giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del dirigente responsabile della Scuola.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. Dopo il comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. In caso di giudizio sfavorevole, formulato anche durante lo svolgimento del corso, il dirigente responsabile della Scuola dispone la non assegnazione del cane guida.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. Dopo il comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Al fine di prevenire il verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), e di tutelare lo stato di benessere psico-fisico del cane guida, l'assegnatario è tenuto a produrre periodicamente le necessarie certificazioni medico-veterinarie, secondo modalità indicate nel contratto di cui all'art. 13.».

Art. 13.

Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. Al comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 dopo la parola «competenze» sono aggiunte le seguenti: «in materia di orientamento e mobilità.».

2. Al comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 dopo la parola «rivolti» sono aggiunte le seguenti: «in via prioritaria.».

3. Al comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «in una delle graduatorie di assegnazione di cui all'art. 8 per i quali la commissione ha espresso parere favorevole con riserva» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco di cui all'art. 8, comma 1-bis.».

4. Al comma 4 dell'art. 18 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 dopo le parole «al termine del corso» sono aggiunte le seguenti: «previa domanda.».

Art. 14.

Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. Al comma 4 dell'art. 19 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «ai disabili visivi» sono sostituite dalle seguenti: «alle persone con disabilità visiva.».

2. Al comma 5 dell'art. 19 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «dei disabili visivi» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone con disabilità visiva.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 21 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. Al comma 6 dell'art. 21 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 la parola «atto» è sostituita dalla seguente: «decreto.».

2. Il comma 7 dell'art. 21 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 è sostituito dal seguente:

«7. Il richiedente è escluso dalla lista di attesa e dalla graduatoria qualora:

a) sia stato invitato per due volte e non si sia presentato né abbia fornito per iscritto alcuna giustificazione;

b) abbia fornito la giustificazione di cui alla lettera a) ma, invitato una terza volta, non si sia presentato: in tale caso non sarà accettata alcuna giustificazione.».

Art. 16.

Sostituzione della rubrica della Sezione I del Capo IV del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013.

1. La rubrica della Sezione I del Capo IV del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 è sostituita dalla seguente:


«Sezione I (Interventi assistiti con gli animali (IAA)).».

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 22 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. L'art. 22 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Definizione). — 1. Ai fini del presente regolamento ed in conformità con le linee guida nazionali, gli Interventi assistiti con gli animali (IAA), comunemente denominati pet therapy, sono definiti quali interventi a valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricrea-



tiva, finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle persone. Gli IAA sono articolati in:

a) Terapie assistite con gli animali (TAA), interventi a valenza terapeutica, finalizzati alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolti a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. Gli interventi sono personalizzati sul paziente e richiedono apposita prescrizione medica;

b) Educazione assistita con gli animali (EAA), interventi di tipo educativo, che hanno il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione e inserimento sociale delle persone in difficoltà. Gli interventi possono essere anche di gruppo e promuovono il benessere delle persone nei propri ambienti di vita, particolarmente all'interno delle istituzioni in cui l'individuo deve mettere in campo capacità di adattamento;

c) Attività assistite con gli animali (AAA), interventi con finalità di tipo ludico-ricreativo, e di socializzazione attraverso i quali si promuove il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale.»

Art. 18.

Modifiche all'art. 23 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. Al comma 1 dell'art. 23 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «aventi ad oggetto le attività» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 23 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «da conduttori con animali che hanno superato la valutazione periodica del team conduttore-cane» sono sostituite dalle seguenti: «da coadiutori con cani di proprietà della Scuola in possesso dei requisiti sanitari e comportamentali prescritti dalle linee guida nazionali.»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 23, del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. I coadiutori di cui al comma 2 devono essere in possesso di specifica formazione acquisita in base ai criteri stabiliti dalle linee guida nazionali e regionali.»

4. Al comma 3 dell'art. 23 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «che sono contenute in apposito programma adottato con atto del dirigente responsabile della Scuola» sono sostituite dalle seguenti: «stabilite dalle linee guida nazionali.»

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 24 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. L'art. 24 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Individuazione delle strutture destinatarie degli interventi*). — 1. Le strutture interessate agli interventi di cui all'art. 22 presentano, in ogni momento dell'anno, la propria candidatura, secondo le modalità definite in un decreto del dirigente responsabile della Scuola.

2. La Scuola individua le strutture destinatarie degli interventi di cui all'art. 22 a seguito di valutazione positiva delle candidature, effettuata sulla base dei criteri contenuti nel decreto di cui al comma 1 e in coerenza con le linee guida nazionali.

3. Con le strutture individuate ai sensi del comma 2, la Scuola concorda un progetto che contiene in particolare:

- a) la tipologia specifica dell'intervento;
- b) il numero dei destinatari;
- c) gli obiettivi;
- d) il referente del progetto;
- e) il numero delle coppie uomo/cane coinvolti;
- f) il calendario degli interventi;
- g) la durata;
- h) modalità del monitoraggio e della verifica finale.»

Art. 20.

Modifiche all'art. 25 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. Al comma 2 dell'art. 25 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «programma operativo approvato con atto» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinare approvato con decreto.»

Art. 21.

Modifiche all'art. 26 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «del disabile» sono sostituite dalle seguenti: «della persona con disabilità.»

Art. 22.

Modifiche all'art. 27 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013


1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 27 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «dall'Azienda sanitaria di Firenze» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Azienda USL Toscana centro.»

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 27 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «dall'Azienda sanitaria di Firenze» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Azienda USL Toscana centro.»

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 27 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «per disabili motori» sono sostituite dalle seguenti: «per persone con deficit motorio.»

4. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 27 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «dall'Azienda sanitaria di Firenze» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Azienda USL Toscana centro.»

5. Al comma 3 dell'art. 27 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 dopo le parole «da un funzionario amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «o da un assistente.»



6. Al comma 6 dell'art. 27 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «rispettando l'ordine della lista d'attesa» sono soppresse.

7. Dopo il comma 6 dell'art. 27 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. La graduatoria è suddivisa per data di seduta della commissione ed ordinata secondo la data di arrivo delle domande. L'aggiornamento e l'approvazione della graduatoria avviene con decreto del dirigente responsabile della Scuola a conclusione dei lavori della commissione.».

Art. 23.

Modifiche all'art. 28 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. Al comma 1 dell'art. 28 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «programma adottato con atto» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinare approvato con decreto.».

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «al disabile» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona con disabilità.».

3. Al comma 4 dell'art. 28 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 la parola «disabile» è sostituita dalle seguenti: «con disabilità.».

Art. 24.

Sostituzione dell'art. 29 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. L'art. 29 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (*Organizzazione e gestione dei canili*). —

1. La gestione dei canili della Scuola è effettuata secondo le specifiche tecniche contenute in un disciplinare approvato con decreto del dirigente responsabile della Scuola.».

Art. 25.

Modifiche all'art. 32 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. Al comma 1 dell'art. 32 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «programma di riproduzione adottato con atto» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinare approvato con decreto.».

2. Al comma 2 dell'art. 32 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «incaricati dello svolgimento del programma» sono soppresse.

3. Al comma 3 dell'art. 32 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «del programma» sono sostituite dalle seguenti: «di quanto stabilito dal disciplinare di cui al comma 1.».

4. Al comma 4 dell'art. 32 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «ovvero contestualmente alla conclusione delle varie fasi del programma» sono soppresse.

Art. 26.

Modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 33 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 è soppressa.

Art. 27.

Modifiche all'art. 34 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. Al comma 1 dell'art. 34 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «in appositi programmi adottati con atto» sono sostituite dalle seguenti: «in un disciplinare approvato con decreto.».

2. Al comma 2 dell'art. 34 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «del programma di socializzazione o educazione del cucciolo» sono sostituite dalle seguenti: «contenute nel disciplinare di cui al comma 1.».

Art. 28.

Modifiche all'art. 35 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. Il comma 2 dell'art. 35 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 è sostituito dal seguente:

«2. L'addestramento del cane alla guida del non vedente ha, di norma, durata di sei mesi e si articola secondo le modalità e le disposizioni tecniche contenute in un disciplinare approvato con decreto del dirigente responsabile della Scuola.».

2. Il comma 3 dell'art. 35 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 è soppresso.

3. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 35 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 dopo le parole «art. 8» sono aggiunte le seguenti: «comma 1.».

Art. 29.

Modifiche all'art. 36 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. Al comma 1 dell'art. 36 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «avendo superato positivamente la prova relativa alle attitudini e capacità di coppia» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 36 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 la parola «conduttori» è sostituita dalla seguente: «coadiutori.».

Art. 30.

Inserimento dell'art. 36-bis nel decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. Dopo l'art. 36 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 è inserito il seguente:

«Art. 36-bis (*Affidamento dei cani per attività dimostrative*). — 1. I cani che, in seguito alle necessarie ve-



rifiche, sono ritenuti idonei per lo svolgimento di attività dimostrative che la Scuola effettua al fine di promuovere le proprie attività, vengono affidati ai soggetti già individuati ai sensi dell'art. 33, comma 2, o agli istruttori della Scuola, mediante la sottoscrizione di un contratto con il quale l'affidatario si assume la responsabilità del cane e si impegna a portare il cane presso la Scuola ogni volta si renda necessario per lo svolgimento delle attività dimostrative, per l'effettuazione dei controlli sanitari e per ogni altra necessità funzionale alle attività.

2. Per la durata dell'affidamento il cane rimane di esclusiva proprietà della Regione Toscana. Alla scadenza contrattuale, nonché nel caso in cui il cane non sia più ritenuto idoneo per le attività, può esserne disposta la cessione gratuita all'affidatario stesso.

3. L'affidamento del cane è attività volontaria e non dà diritto a compensi o pretesa alcuna nei confronti della Scuola.

4. Per la durata dell'affidamento, restano a carico della Scuola:

- a) la consulenza e l'assistenza tecnica;
- b) la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- c) l'assistenza veterinaria, i medicinali ed i presidi per la prevenzione delle malattie;
- d) gli alimenti e il corredo di base;
- e) il rimborso delle eventuali spese sostenute dall'affidatario in caso di urgenza.».

Art. 31.

Modifiche all'art. 37 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. Al comma 1 dell'art. 37 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 la parola «scartati» è

sostituita dalle seguenti: «esclusi dai programmi di attività della Scuola.».

2. Al comma 3 dell'art. 37 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 la parola «scartati» è sostituita dalle seguenti: «esclusi dai programmi di attività della Scuola.».

3. Al comma 4 dell'art. 37 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 la parola «scartati» è sostituita dalle seguenti: «esclusi dai programmi di attività della Scuola.».

4. Al comma 4 dell'art. 37 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «di cui all'art. 38, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «indicate nel contratto di cui al comma 3».

Art. 32.

Sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013

1. L'allegato A del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 20 giugno 2019

ROSSI

(Omissis).

19R00270

MARCO NASSI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUG-036) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 0 9 0 7 *

€ 1,00

